

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n.7
Carbonia

Deliberazione n. 531

adottata dal Direttore Generale in data 11 MAR 2003

Oggetto: rideterminazione negoziale durata e compensi del contratto collaborazione Dr.ssa Flaviana Farci.

- Premesso che con deliberazione n. 2034 del 4 settembre 2002, si disponeva la stipula di un contratto di collaborazione con effetto dal 09 settembre 2002, per la durata di dodici mesi, con la Dr.ssa Flaviana Farci per l'espletamento di attività di Urologia.
- Rilevata -la necessità, in un piano generale di contenimento dei costi, di procedere alla riduzione del compenso;
- altresì, l'esigenza di usufruire delle prestazioni di Urologia fino al 31 dicembre 2003.
- Ritenuto - dover determinare il compenso lordo in € 52812,50.
- dovere stabilire la durata del rapporto con decorrenza 09 marzo 2003 e fino al 31 dicembre 2003, le cui condizioni sono fissate nello schema allegate al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- Ritenuto per quanto sopra esposto, di dovere provvedere alla modificazione dell'atto deliberativo n. 2034/2002 ed alla rinegoziazione dei rapporti contrattuali in essere ed alla successiva stipulazione di nuovi rapporti contrattuali coerentemente ai nuovi impegni di spesa ritenuti congrui dall'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

Sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di procedere alla ridefinizione della durata e dei compensi relativi alla collaborazione professionale della Dr.ssa Flaviana Farci di cui alla deliberazione n. 2034/2002, determinando la durata della prestazione la decorrenza 09 marzo 2003 e fino al 31 dicembre 2003, ed il compenso in € 52812,50.
- di approvare lo schema del contratto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- di dare atto dell'approvazione delle clausole contrattuali rinegoziate a seguito della formale sottoscrizione da parte della Dr.Flaviana Farci dello schema contrattuale allegato.
- di demandare al Servizio Personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.
- di movimentare la spesa sul codice n. 440900013 del piano dei conti aziendale.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)
Emilio Simeone

DIR.AMM. *[Signature]*

DIR.SAN. *[Signature]*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 531 del 1 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7


a partire dal 1 MAR. 2003 al 16 MAR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

AA.GG.

Personale

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Flaviana Farci Medico specialista in urologia.

L'anno duemilatre il giorno _____ del mese nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

La dr.ssa Flaviana Farci, cod. fisc. FRCFVN55R65I182Z, nata a Santadi il 25/10/1955 residente in Carbonia via Satta, 236 in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Flaviana Farci Medico specialista in Urologia con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Flaviana Farci.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 09/03/2003 sino al 31/12/2003, eventualmente rinnovabili, salvo disdetta da presentare in data precedente al 30° giorno di scadenza del presente contratto;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di urologia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nel periodo suddetto non inferiore a 1482 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Urologia Presidio Ospedaliero Sirai al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Urologia del Presidio Ospedaliero Sirai.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto pari a € 52,815,50 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed

- assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. A tal fine il compenso orario viene determinato in € 35,63 lordo onnicomprensivo, sul quale verrà applicata la ritenuta d'acconto. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
 7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
 8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
 9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda UsI n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART. 6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 2, del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)